



COMUNE DI PURA

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino

ORDINANZA MUNICIPALE ACCESSI ALLA MENSA SCOLASTICA

(Ris. Mun. no. 2056 del 10 marzo 2014)

Il Municipio di Pura,

richiamati:

- l'articolo 49 dell'Ordinanza federale sulle derrate alimentari (ODerr);
- l'articolo 192 della Legge Organica Comunale (LOC); stabilisce:

Art. 1 – Principio

1. Con la presente ordinanza vengono disciplinati gli accessi alla mensa scolastica e ai singoli locali che la compongono, con l'obiettivo di stabilire delle buone prassi procedurali ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 let. a) ODerr.
2. La pianificazione dei locali è un requisito necessario per la protezione delle derrate alimentari e per la protezione della salute dell'utenza.

Art. 2 – Definizione dei locali

1. La mensa scolastica si compone di tre locali:
 - a) Cucina, area di lavorazione delle merci;
 - b) Deposito, area di deposito delle merci e di servizio;
 - c) Sala da pranzo, area per il consumo delle pietanze.

Art. 3 – Cucina

1. La cucina è il luogo destinato alla lavorazione delle derrate alimentari;
2. Prima e dopo la lavorazione è obbligatorio procedere con un'accurata pulizia del locale e degli strumenti di lavoro.
3. L'accesso al locale è permesso unicamente al/alla cuoco/a incaricata dal municipio e al personale ausiliario di cucina.
4. È assolutamente vietata l'entrata di estranei in cucina. In assenza del personale di cucina, questa dovrà, per ragioni di sicurezza, restare chiusa a chiave.

5. Il personale di cucina è responsabile per l'accesso di derrate alimentari nella stessa. Nessun'altra persona è autorizzata a far accedere derrate alimentari nella cucina.

Art. 4 – Locale di deposito

1. Il locale di deposito, ubicato tra la cucina e l'area destinata al consumo delle pietanze, ha una doppia valenza:
 - a) Area per la ricezione delle merci prima della lavorazione: le merci destinate alla lavorazione possono accedere unicamente dalla porta d'entrata che dall'esterno conduce direttamente al locale di deposito. Le merci non devono in alcun modo transitare lungo la sala da pranzo o in altri locali del centro scolastico.
 - b) Area per il servizio: dopo la preparazione dei pasti, le pietanze possono essere servite dal locale di deposito. Il personale di servizio dovrà assicurarsi che le pietanze appena preparate non vengano a contatto con merci o derrate destinate alla lavorazione.
2. L'accesso al locale di deposito è regolato nel modo seguente:
 - a) Durante gli orari dei pasti l'accesso è permesso al personale di cucina e all'utenza.
 - b) Fuori dagli orari dei pasti l'accesso è permesso unicamente al personale di cucina. È proibito l'accesso di altre persone.
 - c) In assenza di personale di cucina e di servizio il locale dovrà, per ragioni di sicurezza, restare chiuso a chiave.
3. Norme igieniche:
 - a) Dopo la ricezione di merci e derrate alimentari occorre procedere immediatamente allo loro stoccaggio, pulendo in seguito tutte le superfici o strumenti venute a contatto con le merci.
 - b) Dopo il servizio dei pasti occorre pulire adeguatamente il locale e gli strumenti venuti a contatto con le pietanze.

Art. 5 – Sala da pranzo

1. La sala da pranzo è il luogo destinato al consumo delle pietanze. L'utenza può accedervi durante le ore dei pasti di mezzogiorno.
2. L'utenza può accedere al locale unicamente tramite la porta d'entrata che si affaccia sul corridoio di collegamento tra la mensa e il centro scolastico.

3. L'accesso al di fuori degli orari dei pasti è consentito unicamente al personale di cucina e al personale addetto alle pulizie.
4. Deroghe al punto tre possono essere concesse solo dal Municipio. La sala da pranzo può occasionalmente essere utilizzata per riunioni e incontri organizzati da gruppi domiciliati nel Comune di Pura, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 6 – Norme finali

1. Il personale della mensa e qualsiasi altra persona deve immediatamente segnalare al Municipio eventuali trasgressioni alla presente ordinanza.
2. Deroghe alla presente ordinanza possono essere concesse unicamente dal Municipio e in casi ben motivati di carattere eccezionale.

Art. 7 – Norme penali

1. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo la procedura di contravvenzione definita dagli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 8 – Data di pubblicazione

1. La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali in data: 17 marzo 2014.
2. Contro la pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

P. Ruggia



Il Segretario

A. Sciolli